

REGOLAMENTO GENERALE DELLA ASSOCIAZIONE HOST ITALIA

Sede in Torino, Via Catania n. 15, presso studio legale avv. Roberto Accossato

Il presente regolamento è emesso a completamento di quanto indicato nello Statuto dell'Associazione, ed è applicabile per tutti i soci e per gli organi statutari; il regolamento può essere modificato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

SOCI

Articolo 1

La somma della quota d'iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

La domanda di iscrizione all'Associazione viene accettata automaticamente al momento della ricezione della scheda compilata e firmata, salvo parere contrario espresso dal Consiglio direttivo. Il Segretario sottoporrà periodicamente al Consiglio direttivo le domande di iscrizione provvisoriamente accettate, per la loro accettazione definitiva o il respingimento.

Articolo 3

L'età minima per associarsi è fissata in 18 anni.

Ciascun membro dell'Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo due soci, tranne i Delegati locali che potranno presentare sino a 5 (cinque) deleghe ciascuno.

Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione, che provvede a controfirmarle.

La proprietà intellettuale delle eventuali pubblicazioni realizzate dall'Associazione rimane all'Associazione stessa; i Soci autori dei testi, qualora questi ultimi siano stati realizzati esplicitamente per l'Associazione, non potranno rivendicare in merito alcun diritto, né disporre dei contenuti senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 4

Le votazioni avvengono per appello nominale o per voto segreto; quest'ultima forma è obbligatoria per le elezioni delle cariche sociali.

Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Articolo 5

Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo fissa le regole, che devono essere comunicate ai soci in concomitanza con la convocazione dell'Assemblea.

L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo.

Al momento della registrazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche sociali.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale, potranno venire accettate eventuali candidature nel corso dell'Assemblea.

Articolo 6

Le eventuali proposte da discutere in Assemblea devono essere presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea dei Soci stessa.

Articolo 6 bis

I delegati locali hanno la facoltà di indire assemblee locali allo scopo di raccogliere richieste, proposte e reclami da parte dei soci afferenti alla loro delegazione, di comunicare loro eventuali decisioni prese a livello superiore e di organizzare eventi e attività in ambito locale.

Tali assemblee saranno valide qualora partecipi la maggioranza dei soci locali, ognuno dei quali potrà portare la delega di un solo altro socio.

La convocazione e la verbalizzazione dell'assemblea saranno a cura del Delegato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Le sue riunioni non sono pubbliche, né aperte alla partecipazione dei soci che non ne fanno parte tranne su invito.

Ad esso partecipano i membri del Consiglio stesso, e, senza diritto di voto, i Delegati locali, e per esigenze specifiche eventuali soci o altre persone, appositamente invitate, anche estranee all'Associazione.

Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

La convocazione può essere fatta solo per comunicazione scritta, di regola almeno 7 giorni prima della riunione.

Tutte le cariche del Consiglio direttivo sono rivestite a titolo gratuito.

Articolo 8

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica, coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario.

Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione può essere presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 9

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio, e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Articolo 10

Nei casi di accumulo di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.

Articolo 11

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Articolo 12

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno quattro Consiglieri, ivi incluso il Presidente o il Vice Presidente.

Le decisioni vengono prese mediante:

- votazione per alzata di mano; o
- per scrutinio segreto.

Articolo 13

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

Articolo 14

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente.

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente al Collegio dei probiviri, convocato su richiesta del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Le relazioni del Revisore dei Conti debbono essere sottoposte all'attenzione delle Assemblee, e pertanto solo in quella sede è data facoltà di prenderne visione da parte del Consiglio.

SEGRETARIO

Articolo 16

Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:

- provvede all'iscrizione dei soci mediante raccolta e archiviazione delle schede compilate;
- provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Articolo 17

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.

Articolo 18

Il Segretario gestisce anche le entrate e le uscite, nonché la contabilità e i rendiconti o bilanci annuali dell'Associazione.

Il Segretario si occupa altresì della cassa e dei rapporti con le banche.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 19

Il Revisore dei Conti può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio direttivo, senza però partecipare al voto. Compiti del Revisore dei Conti sono:

- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i rendiconti o bilanci annuali;
- redigere la relazione per l'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 20

Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio direttivo:

- per decidere sulla richiesta di radiazione di un socio;
- quando sia necessario il suo lodo arbitrale, come amichevole compositore ai sensi dello statuto.

La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.

Articolo 21

Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato, supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario (Proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali.

Articolo 22

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 23

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle riunioni.

Articolo 24

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno due Probiviri, ivi incluso il Presidente.

Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:

- votazione per alzata di mano; o
- per scrutinio segreto.

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Data 02/09/2017

Il Segretario Rosalba Porricelli

Il Presidente Valerio Nicastro
